



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI
E SULL' INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO E SVAGO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. N. 25 DEL 12/05/2010

INDICE

Capo I – Norme generali

- Articolo 1 – Principi generali
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- Articolo 4 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.
- Articolo 5 – Requisiti morali dell'esercente
- Articolo 6 – Giochi d'azzardo
- Articolo 7 – Utilizzo degli apparecchi
- Articolo 8 – Informazione al pubblico

Capo II – Delle sale giochi ed esercizi assimilati

- Articolo 9 – Zonizzazione
- Articolo 10 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.
- Articolo 11 – Provvedimento autorizzatorio
- Articolo 12 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi
- Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati
- Articolo 14 – Attivazione dell'attività
- Articolo 15 - Trasferimento di sede
- Articolo 16 – Subingresso
- Articolo 17 – Variazione di superficie
- Articolo 18 – Cessazione dell'attività
- Articolo 19 - Attività complementari.
- Articolo 20 - Orari

CAPO III

Degli apparecchi e congegni installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

- Articolo 21 – Esercizio dell'attività
- Articolo 22 - Comunicazione di installazione e congegni di intrattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi.

Capo IV

Dei giochi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

- Articolo 23 - Disciplina dei giochi leciti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.
- Articolo 24 – Sanzioni
- Articolo 25 – Norme transitorie
- Articolo 26 – Norme finali
- Articolo 27 – Abrogazioni

Capo I **Norme generali**

Articolo 1 – Principi generali.

1. Il presente regolamento disciplina:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle "sale giochi", come tali intendendosi sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, come definiti all'art. 110 del T.U.L.P.S..

b) la disciplina degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, come definiti all'art. 110 del T.U.L.P.S., da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S..

2) La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:

- a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
- b) trasparenza e qualità del mercato;
- c) libera concorrenza e qualità di impresa;
- d) tutela degli utilizzatori;
- e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- f) controlli e vigilanza.

Articolo 2 – Definizioni.

Al fine del presente regolamento si considerano per:

a) **apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.:** quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

b) **apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.:** quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un

collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera;

c) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

d) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

e) gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;

f) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. i seguenti esercizi:

1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie ed esercizi assimilabili;
3. stabilimenti balneari;
4. alberghi e locande ed esercizi assimilabili;
5. sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001;
7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

- g) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
- h) **tariffa del biliardo:** nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;
- i) **intrattenimento:** l'insieme di modalità e sequenze di gioco;
- j) **costo della partita:** il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- k) **gestore:** chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- l) **esercente:** il titolare di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- m) **utente:** il giocatore;
- n) **apparecchio o congegno:** il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- o) **abilità:** la capacità-fisica, mentale o strategica richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- p) **apparecchio contiguo:** due apparecchi si considerano contigui ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino fra loro;
- q) **giochi da tavolo:** si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc;
- r) **area specificatamente dedicata:** area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6) perimetrata e segnalata;
- s) **T.U.L.P.S.:** testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- t) **Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.**

Articolo 3 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i. e le dichiarazioni di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. sono a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal DPR 28.05.2001, n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
3. L'autorizzazione comunale, la dichiarazione di installazione di apparecchi (DIA), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 4 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle dichiarazioni.

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i. devono essere revocate se:
 - a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
 - d) l'esercizio non sia riattivato dopo nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del Reg. di att. del T.U.L.P.S.;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo e reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S..
2. Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:
 - a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex artt 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le dichiarazioni e le autorizzazioni di cui rispettivamente agli artt. 19 e 20 della L. 241/1990 e s.m.i., possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazioni che la pubblica autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre i casi indicati dalla legge può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 comma 6 del presente Regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/1981 è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/1977 e s.m.i..

Articolo 5 – Requisiti morali dell’esercente.

1 – Il titolare della ditta individuale ed i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e in particolare:

- a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di riabilitazione;
- b) non essere stati sottoposti all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
- d) le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto;
- e) la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- f) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” e s.m.i. (antimafia).

Articolo 6 – Giochi d’azzardo.

1. Possono essere installati esclusivamente i giochi leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E’ vietata l’installazione di apparecchi automatici ed elettronici da gioco d’azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 7 – Utilizzo degli apparecchi.

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 18, relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S.
 - b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) ai minori in genere (compresi quelli nella fascia d’età fra i 14 ed i 18 anni), a meno che non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne, durante gli orari di apertura delle scuole.

Articolo 8 – Informazione al pubblico.

1. All’ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S.

deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

4. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di Att. del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 20 e la dichiarazione di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i..
5. Nel locale deve essere esposta in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
6. Come disposto dall'art. 18 del Reg. di Att. del T.U.L.P.S., le insegne, le tabelle, le vetrine esterne e interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia data il primo posto, con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar revoca alle autorizzazioni.

Capo II

Delle sale giochi ed esercizi assimilati

Articolo 9 – Zonizzazione Urbanistica.

1. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni per apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie, il territorio comunale è ripartito in quattro zone:
Zona 1 – Centro storico: così come individuato dal PRG ed approvato con D.G.R. del Veneto n. 603 del 05.02.1985;
Zona 2 – che comprende tutte le aree escluse dalla zona 1 all'interno della perimetrazione del Centro Urbano e delle frazioni
Zona 3 – Verde Agricolo, sottozone E1, E2, E3, E4A ed E4B
Zona 4 – Fasce di rispetto stradale e cimiteriale
2. E' vietata l'apertura e/o il trasferimento di sale giochi nella zona del territorio comunale individuata in Zona 1 – Zona 3 – Zona 4.
3. L'insediamento delle sale giochi nel territorio comunale deve essere previsto in locali a specifica destinazione commerciale ed è subordinato al rispetto degli standard relativi alle aree a parcheggio così come previsto dall'art. 25 della L.R. del Veneto n. 61/1985 e s.m.i..
4. Sono comunque fatte salve tutte le modifiche derivanti dall'approvazione di nuovi strumenti urbanistici, per i quali, entreranno in vigore le norme di salvaguardia dalla data di adozione degli stessi.

Articolo 10 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/1977.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e la variazione di superficie di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dal presente regolamento, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 11 – Provvedimento autorizzatorio.

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia locale e di igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate, nei termini previsti dalle leggi.

2. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

Articolo 12 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi.

1. Fatti salvi i divieti indicati al precedente art. 9, l'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

- a) il locale non sia ubicato in edifici dove coesiste una civile abitazione;
- b) siano rispettate le prescrizioni di legge in materia di:
 - superamento delle barriere architettoniche;
 - dotazione dei servizi igienici: i servizi devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico. Superando i mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine;
 - norme in genere di tutela igienico-sanitaria: i locali devono soddisfare i rapporti aereo-illuminanti previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e i requisiti di isolamento acustico previsti dalla normativa vigente (DPCM 05.11.1998 e s.m.i.);
- c) siano rispettati i limiti numerici per l'installazione degli apparecchi fissati dalle normative vigenti (attualmente decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2007).
- d) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in aree specificatamente dedicate.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra loro.

4. Trattandosi di attività che generano notevole carico urbanistico, per quanto riguarda la dotazione a parcheggio di cui all'art. 9 punto 3, non si applica la possibilità di monetizzare le aree destinate a parcheggio.

5. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo

6. L'accertamento dell'idoneità dei locali relativa all'agibilità, impiantistica, abbattimento barriere architettoniche per disabili ed isolamento acustico, destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono di competenza del Settore Urbanistica dell'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.rovigo.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.

2. Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale o la partita I.V.A. del richiedente;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;

- d) l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali e sull'assenza di condanne di tipo mafioso;
- e) numero e tipologie dei giochi da installare;
- f) l'autodichiarazione della disponibilità dei locali.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il Responsabile del procedimento comunica, entro 30 giorni del ricevimento della domanda, l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. Presentazione della domanda.

La domanda di autorizzazione può essere presentata a mano ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento: nel primo caso l'ufficio competente a ricevere la documentazione rilascia apposita ricevuta, mentre nel secondo caso, ai fini della presentazione, fa fede il timbro postale.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 3 del DPR 26.04.1992 n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, contenente:

- l'Amministrazione competente
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento
- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

4. Esame della documentazione ed eventuale integrazione

a) Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione comunale, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda fissando il termine di dieci giorni (salvo proroga per comprovati motivi) per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della stessa.

b) I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero, dal ricevimento della domanda, qualora l'Amministrazione non chieda la regolarizzazione di una domanda incompleta entro i 30 giorni.

c) Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli sospendendo i termini del procedimento. In questo caso il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere nuovamente, per la parte residua, dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Mentre non si ha interruzione del termine, in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successivi alla prima.

d) L'iter della pratica deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi per la valutazione, fatta salva la sospensione dei termini di cui alla lettera c).

5. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) certificato di agibilità dei locali oggetto della domanda per verificare la destinazione d'uso commerciale dello stesso.
- b) planimetria aggiornata dello stato di fatto dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni di gioco, nonché l'individuazione delle aree a parcheggio;
- c) certificato prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;

- d) dichiarazione del tecnico abilitato sulla portata dei solai o copia del collaudo statico in caso di sala biliardo;
- e) se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di vigilanza;
- f) copia di un documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e con foto visibile.

6. Al richiedente è inviata comunicazione di esito istruttorio con cui è assegnato il numero provvisorio del titolo autorizzativo. Con la medesima nota, al fine di rilasciare il titolo autorizzativo definitivo, si richiede di inviare entro 180 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, salvo richiesta di proroga motivata, la seguente documentazione:

- a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- b) una relazione di impatto acustico relativa alle misure adottate per evitare inquinamento acustico così come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, redatta da un tecnico abilitato;
- c) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/1999, redatta da un tecnico abilitato;
- d) parere d'idoneità igienico sanitaria rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo.
- e) auto dichiarazione del richiedente di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;

7. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente è accertato da parte dell'ufficio comunale competente.

Articolo 14 – Attivazione dell'attività.

1. L'attività di sala giochi dovrà essere iniziata entro il termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. E' fatto obbligo all'interessato di comunicare all'Ufficio competente la data di effettivo inizio di detta attività.
3. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 15 - Trasferimento di sede.

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegati di cui all'articolo 13 e seguenti.

Articolo 16 – Subingresso.

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, sia in proprietà che in gestione, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma

societaria, colui che vi subentra, può iniziare l'attività dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'Amministrazione comunale può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

La dichiarazione di inizio attività per subingresso dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.rovigo.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.

Articolo 17 – Variazione di superficie.

1. La variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.rovigo.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La domanda per variazione di superficie segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi ed allegati di cui all'articolo 13 e seguenti.

Articolo 18 – Cessazione dell'attività.

La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.rovigo.it

Articolo 19 - Attività complementari.

Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, c. 1 della L.R. del Veneto n. 29/2007. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva del locale a disposizione.

Articolo 20 - Orari.

1. L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

CAPO III

Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 21 – Esercizio dell'attività.

1. L'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è soggetta a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i..
2. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorrerà rispettare il seguente numero massimo:
 - a) In ciascun bar ed esercizi assimilabili sono installati, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq., fino ad un numero massimo pari a 4.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

b) In ciascun ristorante ed esercizi assimilabili sono installati, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio o congegno ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq. di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq., fino ad un numero massimo pari a 4.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

c) In ciascun albergo o esercizio assimilabile sono installabili, in relazione al numero di stanze un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità di ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. sono collocati in aree specificatamente dedicate.

d) In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed altri punti vendita per la commercializzazione di giochi pubblici ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 5 mq. di superficie del locale fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui la superficie sia inferiore a 40 mq. è comunque possibile installare fino a 8 apparecchi.

Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente dedicate.

e) In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni 50 mq, fino ad numero massimo pari a 4.

Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

f) In ciascun circolo privato, organizzazione, associazione ed ente collettivo assimilabile, di cui al DPR 235/2001, si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione. Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.

Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

g) In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) (sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 – sale bingo), è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

4. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi o congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.

Articolo 22 - Comunicazione di installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi.

1. La dichiarazione di inizio attività di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi, che vale ai sensi dell'art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S., deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.rovigo.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.

2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:

- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
- il codice fiscale e partita IVA;
- la residenza e/o la sede legale;
- l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
- la tipologia dell'attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
- il numero dell'autorizzazione in possesso;
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali e sull'assenza di condanne di tipo mafioso;
- autodichiarazione del richiedente di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
- planimetria del locale con l'indicazione della superficie e disposizione dei giochi, divisi per tipologia;
- dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- copia dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e con foto visibile;
- dichiarazione di un tecnico abilitato sulla portata dei solai o copia del collaudo statico in caso di sala biliardo.

3. L'eventuale rigetto della DIA è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.

Capo IV

Dei giochi leciti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Art. 23 - Disciplina dei giochi leciti di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..

1. I giochi leciti, diversi da quelli previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. Sono considerati giochi leciti, a titolo esemplificativo, il biliardo, il calcio balilla, il bigliardino da tavolo, le freccette, i flipper, i giochi di società, i giochi di carte, gli scacchi, la dama, etc..
3. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:
 - i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
 - il codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
 - la residenza e/o la sede legale;
 - l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
 - il numero dell'autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
 - autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali e sull'assenza di condanne di tipo mafioso;
autodichiarazione del richiedente di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
 - copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e con foto visibile;
 - planimetria del locale con l'indicazione della disposizione dei giochi;

Capo V

Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 24 – Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 – quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art.110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/1981, è revocata.

Articolo 25 – Norme transitorie.

Le autorizzazioni per sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento una autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Commercio relativa alle dimensioni del locale, la tipologia di attività esercitata, la tipologia

degli apparecchi installati e i nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Le domande in itinere vengono sospese in attesa che venga approvato il presente Regolamento comunale.

Articolo 26 – Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.

Articolo 27 – Abrogazioni.

E' abrogato il precedente Regolamento comunale sull'installazione ed uso degli apparecchi o congegni da gioco leciti approvato con D.C.C. n. 60 del 15.07.1999 nonché tutte le altre eventuali disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.